

## INTRODUZIONE

La criminalità organizzata è un fenomeno che, soprattutto negli ultimi anni, è emerso moltissimo, e per questo risulta sempre più sentita l'esigenza di contrastarlo, sia a livello nazionale che internazionale, ponendosi come una seria minaccia per la sicurezza dei cittadini ed in generale per l'ordine pubblico.

Tale fenomeno ci appare ancora più subdolo se si pensa che spesso le organizzazioni criminali ed i loro partecipi sono ben inseriti nella società, nella quale trovano omertà e supporto, attraverso lo strumento della corruzione, vantando agganci con personalità di spicco nella politica, nella pubblica amministrazione, nella magistratura, e così via, o beneficiando e avvalendosi talvolta di membri che rivestono essi stessi ruoli rilevanti nella comunità nella quale vivono e operano.

La nostra analisi prende le mosse dagli studi effettuati da Edwin Sutherland agli inizi del secolo scorso sui cosiddetti *white collar crimes*, i "crimini dei colletti bianchi", vale a dire i reati commessi da soggetti rispettabili e di un certo livello sociale. Egli, nonostante non sia stato l'unico né il primo studioso ad occuparsi del tema, ha avuto il merito di porre alla luce e dimostrare come la commissione di illeciti non sia relegata unicamente agli strati più bassi della società, a differenza di quanto sostenuto dai criminologi del suo tempo. Sutherland sostiene infatti che la delinquenza sia parimente presente, e spesso anche in misura maggiore, anche in quella parte della società agiata e benestante che sfruttando la propria posizione di prestigio e approfittando della fiducia che la collettività nutre per definizione nei suoi confronti, si pone colpevole di diversi reati, soprattutto di tipo economico.

Il primo capitolo è dunque dedicato al fenomeno dei *white collar crimes* e dalla loro evoluzione storica, ponendo specifica attenzione alle caratteristiche oggettive e soggettive degli stessi ed al contesto sociale di riferimento. Si è proceduto anche ad una breve disamina dei principali crimini economici moderni, soffermandosi in particolare sul reato di associazione per delinquere.

Il secondo capitolo è interamente dedicato all'associazione per delinquere, con specifico riferimento all'articolo 416 del codice penale, e quindi all'associazione per delinquere "semplice", non di tipo mafioso. Ne sono state evidenziate le basi normative ed il bene giuridico tutelato, vale a dire l'ordine pubblico, che è concetto che ha destato non pochi contrasti tra autorevole dottrina. Si è proceduto poi all'analisi degli elementi essenziali di tale reato, che ricomprendono: l'esistenza di un vincolo associativo stabile e tendenzialmente permanente tra i partecipi; la presenza di una struttura organizzata attraverso cui operare e raggiungere i fini illeciti; il perseguimento di un programma criminoso indeterminato e volto alla commissione di una serie indefinita di reati. Infine, è stato analizzato l'elemento soggettivo del dolo specifico, che caratterizza la spinta interna di chi partecipa ad un'associazione per delinquere.

Il presente lavoro si è poi incentrato sull'istituto del concorso esterno, così come previsto dall'articolo 110 del codice penale. In particolare, ci si è domandati se sia ammissibile la figura del concorrente esterno che partecipi attraverso la sua attività al perseguimento dei fini dell'associazione per delinquere, nonché quale sia la qualifica e la rilevanza penale di tale contributo. A tal fine, nel terzo ed ultimo capitolo si è proceduti ad un'analisi della principale giurisprudenza sul tema, a partire dalla famosa sentenza Demitry del 1994, che ha definitivamente ammesso la configurabilità del

concorso esterno nel reato associativo mafioso di cui all'articolo 416 *bis* del codice penale. Per quanto riguarda l'associazione per delinquere "semplice", invece, ad oggi non esiste ancora una univoca opinione in materia e, mancando un preciso orientamento giurisprudenziale la questione rimane tutt'ora aperta. A tale riguardo, in particolare, si è proceduto ad analizzare l'ordinanza numero 42043 del 2016 della Corte di Cassazione, nella quale la stessa ha sostenuto non concepibile l'istituto del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere *ex* articolo 416.

Per completezza, si è evidenziata anche la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella fondamentale sentenza *Contrada* contro Italia del 2015. Tale pronuncia ha provveduto a precisare, dopo aver confermato la creazione giurisprudenziale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che ai fini della punibilità di un soggetto è indispensabile che questo al momento della commissione dell'illecito sia pienamente consapevole dell'esistenza del reato di concorso esterno in associazione per delinquere, e quindi della rilevanza penale del suo contributo e, possa conoscere o comunque prevedere le conseguenze previste dalla legge in virtù del suo comportamento.

Infine, si è evidenziata l'opinione di alcuni di procedere alla definizione di un diritto penale europeo, ed in particolare ad un diritto europeo della criminalità organizzata, in vista della crescente esigenza ormai, come si è detto, oltre che nazionale anche europea, di prevenire e reprimere il più possibile il fenomeno dilagante della criminalità organizzata attraverso una normativa unificata e coerente per tutti gli Stati membri ed attraverso una accresciuta cooperazione tra gli stessi e le istituzioni europee. Attualmente, infatti, esiste una rete molto ampia di organizzazioni criminali: esse sono

prima di tutto ben radicate nel territorio nazionale, ma molto frequentemente si sono espanse, o sono comunque in via d'espansione, anche verso l'estero.

Quel che è certo è che per combattere il fenomeno della criminalità organizzata è necessario l'impegno di tutti: *in primis* da parte degli Stati e delle istituzioni europee, ma in secondo luogo anche da parte della stessa società, troppo spesso complice, che per avidità o per paura o per entrambe contribuisce al suo rafforzamento.

## CAPITOLO PRIMO

### Teoria del crimine dei colletti bianchi. Profili criminologici

#### 1.1 Il crimine dei colletti bianchi. Evoluzione storica

Edwin Sutherland è stato un importante criminologo del 1900, reso celebre soprattutto per i suoi studi sui c.d. *white collar crimes*, che comprendono tutti quegli illeciti commessi dalle grandi imprese commerciali e dai soggetti appartenenti agli strati più alti della società, nello svolgimento della loro occupazione<sup>1</sup>.

Si deve a lui la prima analisi significativa sul tema, oltre che la coniazione del termine *white collar crime*, tanto che lo studioso inglese Hermann Mannheim ha affermato che per il suo lavoro Sutherland avrebbe meritato il premio Nobel per la criminologia, se mai tale premio fosse esistito<sup>2</sup>.

La definizione operata da Sutherland si è poi diffusa in tutto il mondo, traducendosi in Italia in “crimini dei colletti bianchi”, in Germania in “*weisse-kragen kriminalitat*”<sup>3</sup>, in Francia in “*crime en col blanc*”<sup>4</sup> ed, infine, in Olanda è stato addirittura offerto un premio a chiunque fosse stato in grado di trovare un’espressione idonea a rappresentare il concetto di *white collar crime*<sup>5</sup>.

In realtà Sutherland non è stato il primo studioso in assoluto a dedicarsi alla materia,

---

<sup>1</sup>SUTHERLAND E. H., *Il crimine dei colletti bianchi*, Milano, Giuffrè Editore, 1987.

<sup>2</sup>MANHEIM H., *Trattato di criminologia comparata*, in vol. II, Torino, 1975, p. 515.

<sup>3</sup>BINDER M., *Weisse-Kragen-Kriminalitat*, in *Kriminalistik*, 1962, pp- 251-256.

<sup>4</sup>NORMANDEAU, *Les Deviations en Affaires et la “Crime en Col Blanc”*, in *Review of International and Police Technology*, 1965, pp. 247-258.

<sup>5</sup>VAN WERINGH, *White Collar Crime, een Terreiverkenning*, in *Nederlands Tijdschriftvoor Criminologie*, 1969, pp. 133-144.

anche se il suo sicuramente è stato, come si è detto, il primo lavoro significativo oltre che decisamente innovativo. Infatti, egli ha intenzionalmente voluto mostrare e dimostrare quale fosse l'ampiezza del fenomeno, spesso sommersa, e non ha avuto il timore di evidenziare quanto una tale tipologia di crimini fosse effettivamente diffusa<sup>6</sup>.

I principali criminologi che fino a quel momento si erano inoltrati in tali studi, invece, erano convinti che il crimine fosse un fenomeno necessariamente connesso alle classi sociali disagiate, che venivano ritenute maggiormente pericolose rispetto agli individui appartenenti a classi sociali più elevate.

Era il 1939 quando Sutherland ha utilizzato per la prima volta l'espressione *white collar crime* in occasione di un discorso da lui tenuto al congresso dell'*American Sociological Society*. La sua intenzione è risultata chiara sin da subito: riformare il modo di vedere la criminologia, spostando l'attenzione dagli *street crimes* ai crimini commessi dagli individui, secondo il ragionamento dell'epoca, meno sospettabili in quanto parte della società "rispettabile" ed abbiente, di elevata condizione sociale, i professionisti, coloro che occupano un posto di prestigio. Egli, infatti, sosteneva che: «Molti fatti riguardanti il comportamento criminale non possono essere spiegati in base alla povertà e alle patologie ad essa correlate»<sup>7</sup>.

Per dimostrare tale conclusione lo studioso ha analizzato moltissime vicende criminose avvenute negli anni precedenti negli Stati Uniti, avendo riguardo per le statistiche sui reati commessi dagli abitanti delle zone di frontiera e dei quartieri poveri, sui crimini commessi dagli immigrati, sui casi dei tribunali minorili. Dai risultati di tali

---

<sup>6</sup>ROSSI A., *Illeciti penali e amministrativi in materia societaria*, in *Trattato di diritto penale*, vol. XVI, Milano, Giuffrè Editore, 2012, p. 30.

<sup>7</sup>cit. SUTHERLAND E. H, *op. cit.*, p. 6.

raffronti ha sollevato un interrogativo: «Come mai la povertà rileva una connessione col delitto così straordinariamente stretta e uniforme se considerata nella sua diffusione spaziale per aree di residenza, e invece una connessione così ridotta e sporadica quando la si esamini nella sua distribuzione cronologica in concomitanza con i cicli economici?»<sup>8</sup>. A questa domanda Sutherland ha risposto affermando che ciò che incide sull'individuo che commette un reato non è tanto la povertà, da intendersi come bisogno economico, quanto piuttosto «i rapporti sociali e interpersonali che talvolta si accompagnano alla povertà, talvolta alla ricchezza, talvolta a entrambe queste condizioni»<sup>9</sup>. In altri termini, la commissione di un reato non è diretta conseguenza di una situazione di difficoltà economica dell'agente, piuttosto, ciò che secondo Sutherland è determinante è l'ambiente sociale dove cresce e vive il reo. L'autore ha, così, elaborato una teoria generale del comportamento criminale, definita "Teoria delle associazioni differenziali", secondo cui «il comportamento criminale è appreso a contatto con individui che definiscono tale comportamento favorevolmente e in isolamento da altri individui che di esso danno una definizione sfavorevole; nelle condizioni adatte, una certa persona tiene un comportamento criminale soltanto se le definizioni favorevoli prevalgono su quelle sfavorevoli»<sup>10</sup>. Questa teoria è decisamente innovativa, perché ricerca la fonte della condotta illecita nelle interazioni sociali tra gli individui: pertanto, il colletto bianco si avvia alla delinquenza in contesti nei quali l'illegalità viene vista (quasi) in senso favorevole, o comunque dove viene supportata. La conclusione di ciò è che la delinquenza si apprende e si trasmette, in quanto si diventa criminali a causa di contatti con modelli sociali che propongono una visione

---

<sup>8</sup> *cit.* SUTHERLAND E. H, *op. cit.*, p. 7.

<sup>9</sup> *cit. Idem.*

<sup>10</sup> *cit. Ibidem*, p. 305.

favorevole della violazione della legge.

Ulteriore precisazione dell'autore riguarda l'attendibilità dei dati statistici che vengono utilizzati dai criminologi. Sutherland ha sottolineato che essi sono viziati in quanto non tengono conto del maggior potere sociale ed economico dei soggetti abbienti che, grazie alle loro possibilità, sono in grado di difendersi più facilmente e quindi, spesso, neppure vengono processati o comunque, grazie ai loro potenti avvocati, riescono ad essere prosciolti con più semplicità. Inoltre, nelle statistiche non rientrano tutte quelle fattispecie criminose connesse ad illeciti in tema di concorrenza, pubblicità, che sono di competenza di commissioni amministrative o altre corti<sup>11</sup>.

Pertanto, Sutherland ha concluso che l'attività criminale non si può confinare alle classi sociali meno agiate, come volevano, invece, mostrare le statistiche ufficiali del tempo ed i criminologi, ma deve essere necessariamente riferita anche alle realtà sociali delle classi più abbienti. Sia la povertà sia la ricchezza possono essere protagoniste di condotte criminali.

Ulteriore aspetto su cui lo studioso si è soffermato attiene alla percezione che ha di sé e della sua condotta colui che pone in essere un crimine dei colletti bianchi: egli non si ritiene un criminale, al pari del ladro o, in generale, del delinquente tradizionale, ma è convinto (o si convince) di essere una persona stimabile che agisce in un certo modo in quanto necessario. E lo stesso pensa la collettività<sup>12</sup>. Il *white collar crime* diviene una sorta di "reato non reato", giustificabile in virtù di una scorretta visione del crimine compiuta oltre che dal reo anche dalla società, per cui determinate condotte, seppur

---

<sup>11</sup>*Idem.*

<sup>12</sup>SUTHERLAND E. H, *op. cit.*, p. 293

illegali, vengono considerate semplici impudenze, sintomatiche degli uomini di un certo livello sociale.

Appurato ciò, Sutherland ha, inoltre, affermato che: «Il costo finanziario dei crimini dei colletti bianchi è probabilmente molte volte superiore del costo di tutti quei reati che si ritengono comunemente costituire la questione criminale»<sup>13</sup>; proprio per sottolineare la dannosità economica di una tale categoria di reati. Ma quanto più preme all'autore evidenziare è la portata sociale del fenomeno, che egli ha definito «meno brutale e più suadente»<sup>14</sup> della delinquenza tradizionale, ma altrettanto subdolo, soprattutto a causa dell'indifferenza o della mancanza di coscienza delle istituzioni e della cronaca al riguardo.

Il concetto di *white collar crime* è stato oggetto di studio anche negli anni successivi e non sono mancate critiche, anche nei tempi più recenti. Infatti, soprattutto a partire dagli anni '70, la definizione di crimini dei colletti bianchi, così come delineata da Sutherland, comincia ad essere ritenuta da molti inadeguata. Ciò non deve stupire. Il contesto economico e sociale muta naturalmente e, di conseguenza, si modifica anche il modo di vedere la criminalità.

La dottrina di *common law* ha elaborato una definizione di tali crimini che si è andata progressivamente a discostare dal significato desumibile dalla lettura di Sutherland. In particolare, l'analisi è stata spostata sulla natura e sulle caratteristiche del fatto illecito piuttosto che sull'autore del reato e sulla sua posizione sociale<sup>15</sup>.

Si è anche dedicata maggior attenzione al contesto dove l'illecito viene posto in

---

<sup>13</sup> *cit.*, *Ibidem.*, p. 11.

<sup>14</sup> *cit. Idem.*

<sup>15</sup> ROSSI A., *op. cit.*, p. 33.

essere, tanto da elaborare un'ulteriore categoria di reati, definiti *corporate crimes*, tali da comprendere «gli illeciti posti in essere da coloro che occupano posizioni strutturali (solitamente di vertice) all'interno di una organizzazione, tramite attività approvate ed apprezzate dall'organizzazione medesima, nel quadro del perseguimento – con atti però illeciti – degli scopi di questa ed a suo vantaggio»<sup>16</sup>.

Così, molti dei successivi studi vengono improntati sull'idea che gli elementi qualificanti del *white collar crime* non possono essere più considerati (o, quanto meno, considerati esclusivamente) quelli dello *status* sociale e della rispettabilità sociale del reo.

Osservazione interessante è stata sollevata da Enrico Basile, che ha affermato che Sutherland ha adottato un'impostazione «reo-centrica»<sup>17</sup> e quindi inappropriata giuridicamente, in quanto la legge deve essere applicata sulla base della condotta posta in essere e non in base alle qualità individuali del reo, nel rispetto del principio di uguaglianza.

Altro importante studioso che si è dedicato allo studio dei *white collar crimes* è Stuart Green, che ha sottolineato come Sutherland sia stato eccessivamente vago nella spiegazione del termine e abbia reso una definizione incompleta, tanto da generare non poca confusione<sup>18</sup>. L'autore si è soffermato su tre aspetti di maggior criticità, che ha tradotto in 3 interrogativi:

---

<sup>16</sup> *cit. Ibidem*, p. 34.

<sup>17</sup> *cit.* BASILE E., *L'associazione per delinquere nuova "frontiera" di contrasto alla criminalità economica*, tesi di Dottorato di ricerca in Diritto dell'impresa, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2006-2007, p. 124.

<sup>18</sup> GREEN S. P., *I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale*. Milano, Università Bocconi Editore, 2008, p. 4.

«1) L'espressione si riferirebbe solo ad attività propriamente criminali, o anche ad altre forme di devianza?»<sup>19</sup>.

Alcuni, come Paul Tappan<sup>20</sup>, hanno sostenuto che nella categoria in esame si possano comprendere solo condotte qualificate dalla legge come reato, mentre altri, come David Simon, hanno inteso tale termine come «devianza dell'*elite*»<sup>21</sup> e quindi idoneo ad intendere oltre ai crimini considerati tali *ex lege*, anche «le attività deviate costituenti reato»<sup>22</sup>.

«2) L'espressione dovrebbe essere riferita al comportamento (criminale o non) tenuto in via esclusiva o primaria da determinati soggetti agenti, come coloro che svolgono una certa professione o hanno una posizione sociale elevata, oppure dovrebbe essere riferita solo a certe specifiche condotte?»<sup>23</sup>.

Secondo Green ciò che rileva ai fini della qualificazione di un certo reato quale *white collar crime* non è tanto la condotta in sé e per sé, quanto piuttosto il soggetto che la pone in essere, il soggetto attivo, dunque, sia esso una persona fisica sia esso una persona giuridica. La problematica che però lo studioso ha fatto sorgere è che, sulla base del principio di uguaglianza, la legge non deve essere applicata in modo differente a seconda che il reo svolga o meno una determinata occupazione e/o rivesta o meno una certa posizione sociale.

«3) Asserendo che l'espressione andrebbe riferita a particolari categorie di condotte criminali o comunque a comportamenti devianti (piuttosto che ai soggetti agenti), quali

---

<sup>19</sup> *cit. Idem.*

<sup>20</sup> TAPPAN P. W., *Who Is the Criminal?*, in *American Social Review*, n.12, 1947.

<sup>21</sup> DAVID S., *Elite Deviance*, Boston, Allyn & Bacon, 2002.

<sup>22</sup> GREEN S. P., *op. cit.*, p. 5.

<sup>23</sup> *cit. Idem.*

fattori dovrebbero determinare l'inclusione delle condotte in tale novero?»<sup>24</sup>.

Quali sono, in altri termini, gli illeciti qualificabili come *white collar crime*? Ed è questo, forse, il punto maggiormente critico della questione.

Per concludere la nostra analisi storica, si sottolinea come, nonostante le critiche e l'evolversi dei tempi, e quindi del modo di studiare le fattispecie criminose, il pensiero di Sutherland rimane comunque un punto di partenza imprescindibile e i suoi studi sono di base per ogni altra successiva analisi.

## **1.2 Profili e caratteristiche soggettive ed oggettive dei criminali dei colletti bianchi**

La locuzione colletti bianchi identifica i lavoratori con mansioni meno fisiche ma spesso più remunerate rispetto ai colletti blu, che svolgono invece il lavoro di tipo manuale. Infatti, seguendo l'origine di tale termine, le camicie bianche si macchiano più facilmente rispetto alle camicie blu e, di conseguenza, è più logico che le indossino solo coloro che nello svolgimento della propria attività lavorativa "non si sporcano" in quanto, appunto, non eseguono mansioni manuali.

I soggetti che rientrano in questa categoria sono, quindi, professionisti, impiegati (generalmente con funzioni amministrative) e taluno vi comprende anche i *manager*, ma comunque tutti individui che si trovano in posizione elevata a livello lavorativo e sociale.

---

<sup>24</sup> *cit. Ibidem*, p. 4.